

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione**

Prot. VI-DOG/1784/03-1/2012/CA

Al Presidente del Tribunale di
FROSINONE
(Rif. Prot. n. 1238/12 del 20.09.2012)
E, p.c. Al Presidente della Corte di Appello di
ROMA
(Rif. Prot. n. 22193 AF del 11.07.2012)
All'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
ROMA

**Oggetto : Ufficio NEP di Frosinone – Ripartizione dei proventi cambiari –Designazione di un
Preposto al servizio – Risposta a quesito.**

Sono stati proposti a questo Ministero i quesiti che seguono:

1)“se a seguito di contrattazione decentrata spetta a due funzionari unep, di cui uno addetto solo al servizio interno ed escluso dal servizio protesti mentre l'altro (il dirigente) ha scelto di occuparsi quale attività esterna limitatamente alle notificazioni ed alle esecuzioni, il diritto alla ripartizione del 50% della quota di indennità di accesso costituente reddito”;

2)“se la nomina di preposti ai servizi d'ufficio rientra tra le competenze del dirigente Unep (con ordine di servizio vistato dal Presidente del Tribunale) o sia necessario un apposito provvedimento del Capo dell'Ufficio e, se è ragionevole avere preposti per i servizi non organizzati”.

In esito al primo quesito, si rappresenta che la contrattazione decentrata sulla ripartizione dei servizi UNEP tra il personale addetto all'Ufficio implica che in quella sede siano adottati i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi agli aventi diritto, trattandosi di attività (notificazioni, esecuzioni e protesti) che vengono svolte all'esterno e producono, nel caso specifico dei protesti, le indennità di accesso previste dal Decreto ministeriale vigente.

Il 50% di tali indennità costituisce reddito aggiuntivo dei dipendenti dell'Ufficio e ciò con le modalità e nella misura regolamentata dalla circolare n. 2/99 del 19 aprile 1999 emanata dalla Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio V che, pur essendo inerente alle indennità di trasferta che si maturano per gli atti di notificazione e di esecuzione, senza dubbio può essere estesa anche alla levata dei protesti. In considerazione della “natura incentivante” di tale attività (cfr. nota ministeriale prot. 5/1012/03-1/ML del 18 novembre 1999, consultabile nella sezione intranet del sito www.giustizia.it), è necessario che la partecipazione al servizio protesti si estrinsechi in una collaborazione fattiva e di conseguenza non può legittimarsi un'attribuzione della quota reddito di tali proventi in virtù della semplice appartenenza all'Ufficio NEP, nella qualità di funzionario o dirigente dello stesso. Né può valere, ai fini di un'attribuzione degli emolumenti in questione, che in sede di contrattazione decentrata non sia stato esternato un espresso rifiuto ad espletare il servizio protesti da parte di alcuno dei funzionari addetti all'Ufficio, in quanto in tale consesso devono essere presi in esame tutti gli aspetti e le conseguenze dell'organizzazione dei servizi, in termini di responsabilità degli stessi e dei loro riflessi economici.

2 Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa

Con riferimento al secondo quesito, premesso che ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 ("Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari") nelle "sedi d'ufficio unico, il presidente della Corte d'appello o il presidente del tribunale provvede, sentito l'ufficiale giudiziario dirigente alla designazione degli ufficiali giudiziari preposti ai diversi rami di servizio", va rilevato che anche il servizio protesti debba essere organizzato in settore alla pari di quello delle notificazioni e delle esecuzioni con la nomina di un Preposto che coordini tutta l'attività e ne controlli il regolare funzionamento.

Si prega di portare la presente nota a conoscenza del dirigente dell'Ufficio NEP in sede, nonché delle funzionarie interessate.

Roma, 26 novembre 2012

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fagnoli